



COMUNE DI PONT CANAVESE
 Provincia di Torino

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 64
 del 26/05/2007

OGGETTO:

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI.-

L'anno duemilasette addì ventisei del mese di maggio alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

| COGNOME e NOME | PRESENTE |
|--------------------------------------|----------|
| BALAGNA Marco - Sindaco | Sì |
| COPPO Paolo - Assessore | Sì |
| COSTA Raffaele - Assessore | Sì |
| FERRERO Silvana Domenica - Assessore | Sì |
| PANIER SUFFAT Luca - Assessore | No |
| MOTTO Massimo - Assessore | Sì |
| BALAGNA Laura - Assessore | No |
| Totale Presenti: | 5 |
| Totale Assenti: | 2 |

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Grandi dott.ssa Maria Teresa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI.-

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della Legge n. 130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Considerato che il Regolamento, previsto dall'art. 3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 130 del 30/03/01, non è stato "a tutt'oggi" ancora emanato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso citato del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a dell'8 marzo 2004;

Vista la Legge Regionale 9 dicembre 2003, n. 33 relativa alle disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

Rilevato che esiste una richiesta da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

Ritenuto che sia doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

Preso atto, inoltre, che in diversi Comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l'applicazione di talune delle norme contenute nella Legge 30/03/01 n. 130;

Richiamato il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1°luglio 2002;

Ritenuto legittimo per l'Amministrazione Comunale effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare;

Ritenuto necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicata:

- Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegato il documento contenente l'espressa volontà del defunto stesso in originale o in copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa;
- In mancanza di disposizione scritta del defunto, la volontà è manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;

Nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza dell'obbligo di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare affidatario o suoi eredi non intendessero più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;
- l'obbligo, per gli eredi dell'affidatario, di comunicare al Comune l'avvenuto decesso, entro 30 giorni, con contemporanea richiesta a proprio nome dell'autorizzazione alla conservazione delle ceneri ovvero di richiesta di conservazione delle stesse nel cimitero;

Preso atto che in merito alla deliberazione di cui trattasi è stato acquisito il prescritto parere tecnico favorevole previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000: parere che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per quanto sopra esposto ed al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali:

DI AFFIDARE al competente Servizio alla Persona e in particolare al Responsabile del Servizio o suo delegato, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità di seguito specificate;

DI STABILIRE che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;

DI APPROVARE la procedura con la quale viene autorizzata tale affidamento e conservazione come sotto indicata:

- Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegato il documento contenente l'espressa volontà del defunto stesso in originale o in copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa
- In mancanza di disposizione scritta del defunto, la volontà è manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.

74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi;

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

la conoscenza dell'obbligo di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare affidatario o suoi eredi non intendessero più conservarla;

che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;

l'obbligo, per gli eredi dell'affidatario, di comunicare al Comune l'avvenuto decesso, entro 30 giorni, con contemporanea richiesta a proprio nome dell'autorizzazione alla conservazione delle ceneri ovvero di richiesta di conservazione delle stesse nel cimitero;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione palese.

**PARERI PREVISTI DALL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL
18.08.2000**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI.-**

In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art.49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Visto
Si esprime parere favorevole
sotto il profilo tecnico

Visto
Si esprime parere favorevole
sotto il profilo contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to BALAGNA Marco

IL SEGRETARIO f.to Grandi dott.ssa Maria Teresa

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Grandi dott.ssa Maria Teresa

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

In data _____, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Grandi dott.ssa Maria Teresa

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grandi dott.ssa Maria Teresa